



**Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale**

**LXXIII Sessione Straordinaria**

**Deliberazione n. 264 del 23 luglio 2013**

**OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Autorizzazione alla Giunta regionale per l'accesso all'anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti locali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64".**

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Barberini Luca	√		17 - Mantovani Massimo	√	
2 - Bottini Lamberto	√		18 - Marini Catuscia	√	
3 - Bracco Fabrizio Felice	√		19 - Mariotti Manlio	√	
4 - Brega Eros	√		20 - Modena Fiammetta		√
5 - Brutti Paolo	√		21 - Monacelli Sandra	√	
6 - Buconi Massimo	√		22 - Monni Massimo	√	
7 - Carpinelli Roberto		√	23 - Nevi Raffaele	√	
8 - Cecchini Fernanda	√		24 - Riommi Vincenzo	√	
9 - Chiacchieroni Gianfranco	√		25 - Rometti Silvano	√	
10 - Cirignoni Gianluca	√		26 - Rosi Maria		√
11 - De Sio Alfredo	√		27 - Smacchi Andrea	√	
12 - Dottorini Olivier Bruno	√		28 - Stufara Damiano	√	
13 - Galanello Fausto	√		29 - Tomassoni Franco		√
14 - Goracci Orfeo	√		30 - Valentino Rocco Antonio	√	
15 - Lignani Marchesani G. Andrea	√		31 - Zaffini Francesco		√
16 - Locchi Renato	√				

**PRESIDENTE: Eros Brega**

**CONSIGLIERI SEGRETARI: Alfredo DE SIO e Fausto GALANELLO**

**ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI**

**VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI**



**OGGETTO N. 167**

**DELIBERAZIONE N. 264 DEL 23 LUGLIO 2013**

**LEGGE REGIONALE** - "Autorizzazione alla Giunta regionale per l'accesso all'anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti locali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64".

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;


VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 19 luglio 2013 e assegnato per competenza in pari data alla I Commissione consiliare permanente, in sede redigente, ed al Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento suddetto, concernente: "Autorizzazione alla Giunta regionale per l'accesso all'anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti locali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64" (ATTO N. 1277);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno l'esame si è svolto in sede redigente;

VISTO il parere espresso dal Comitato per la Legislazione ai sensi l'articolo 39, comma 5, lettera a) del Regolamento interno;

VISTI gli articoli deliberati dalla I Commissione consiliare permanente;



UDITA la relazione della I Commissione consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal Presidente Olivier Bruno Dottorini (ATTO N. 1277/BIS);

ATTESO pertanto che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento medesimo è riservata all'Assemblea la votazione finale;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

- a) *con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 26 voti favorevoli, espressi all'unanimità nei modi di legge dai n. 26 Consiglieri presenti e votanti*


#### DELIBERA

– di approvare la legge regionale concernente: "Autorizzazione alla Giunta regionale per l'accesso all'anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti locali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64" composta di n. 3 articoli nel testo che segue:

##### Art. 1

(Autorizzazione alla Giunta regionale per l'accensione dell'anticipazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad accedere alle anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nelle misure previste dai decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito dalla legge n. 64 del 2013.



2. La Regione trasferisce agli enti del servizio sanitario regionale le somme derivanti dalle anticipazioni di cui al comma 1, da destinare, in via esclusiva, al pagamento dei debiti previsti dai piani di pagamento di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito dalla legge n. 64 del 2013.

3. La Giunta regionale provvede con proprio atto a disciplinare gli adempimenti necessari in attuazione del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito dalla legge n. 64 del 2013.

#### **Art. 2**

#### **(Rimborso dell'anticipazione)**

1. Al rimborso delle anticipazioni di cui all'articolo 1 la Regione provvede con oneri a carico del proprio bilancio, alle condizioni previste alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito dalla legge n. 64 del 2013.

2. Il pagamento del rimborso delle anticipazioni di liquidità è garantito dalla Regione mediante l'utilizzo di apposite unità previsionali di base e di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, per l'intera durata del rimborso stesso.

3. Le spese per il rimborso delle anticipazioni di liquidità, sia per il rimborso della parte capitale che della quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

**Art. 3**  
**(Norma finanziaria)**

1. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 e con riferimento al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013, di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito dalla legge n. 64 del 2013, vengono istituite nel bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, le seguenti unità previsionali di base al fine di iscrivere l'anticipazione di liquidità, nella parte entrata, e i relativi trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, nella parte spesa, con i relativi stanziamenti in termini di competenza e di cassa:

<b>Entrata - Bilancio 2013 - In aumento</b>		
<i>upb/cap</i>	<i>denominazione</i>	<i>importo</i>
5.02.001	Anticipazioni di cassa ed altre operazioni creditizie	17.222.000,00
<b>3218</b> (N.I.)	<i>Anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64)</i>	17.222.000,00

<b>Spesa - Bilancio 2013 - In aumento</b>		
<i>upb/cap</i>	<i>denominazione</i>	<i>importo</i>
12.2.003	Programmi regionali del settore sanitario	17.222.000,00
<b>7206</b> (N.I.)	<i>Trasferimenti in capitale agli enti del servizio sanitario regionale a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64)."</i>	17.222.000,00

2. La Giunta regionale - per l'iscrizione dell'anticipazione di liquidità, nella parte entrata del bilancio regionale e per l'iscrizione dei relativi trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, nella parte spesa del bilancio, di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito dalla legge n. 64 del 2013 – è autorizzata ad apportare le conseguenti ulteriori variazioni al bilancio di competenza e di cassa.

3. Per il finanziamento degli oneri relativi al rimborso delle anticipazioni, di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2014 e di euro 2.000.000,00 a decorrere dall'esercizio 2015 con imputazione nella Upb 15.1.001 per la




quota interessi e nella Upb 15.3.003 per la quota capitale. Alla relativa copertura si fa fronte, per l'esercizio 2014, quanto a euro 700.000,00 con riduzione dello stanziamento della Upb 15.1.003-cap. 6080 e quanto ad euro 300.000,00, con riduzione della Upb 15.3.002-cap. 9790; per l'esercizio 2015, quanto a euro 1.400.000,00 con riduzione dello stanziamento della Upb 15.1.003-cap. 6080 e quanto ad euro 600.000,00 con riduzione della Upb 15.3.002-cap.9790:

Spesa - Bilancio 2014 - In diminuzione		
<i>upb/cap</i>	<i>denominazione</i>	<i>importo</i>
15.1.003	Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione	700.000,00
6080	<i>Interessi passivi di preammortamento e ammortamento di mutui passivi. (spese obbligatorie)</i>	700.000,00
15.3.002	Quota capitale per ammortamento mutui a carico della Regione	300.000,00
9790	<i>Rate ammortamento di mutui passivi (spese obbligatorie).</i>	300.000,00

Spesa - Bilancio 2014 - In aumento		
<i>upb/cap</i>	<i>denominazione</i>	<i>importo</i>
15.1.001	Anticipazioni di cassa ed altre operazioni creditizie	700.000,00
661 (N.I.)	<i>Interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64). - Spese obbligatorie."</i>	700.000,00
15.3.003	Restituzione anticipazione di cassa ed altre operazioni creditizie	300.000,00
9717 (N.I.)	<i>Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64). - Spese obbligatorie."</i>	300.000,00

Spesa - Bilancio 2015 - In diminuzione		
<i>upb/cap</i>	<i>denominazione</i>	<i>importo</i>
15.1.003	Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione	1.400.000,00
6080	<i>Interessi passivi di preammortamento e ammortamento di mutui passivi. (spese obbligatorie)</i>	1.400.000,00
15.3.002	Quota capitale per ammortamento mutui a carico della Regione	600.000,00
9790	<i>Rate ammortamento di mutui passivi (spese obbligatorie).</i>	600.000,00



Spesa - Bilancio 2015 - In aumento		
upb/cap	denominazione	importo
15.1.001	Anticipazioni di cassa ed altre operazioni creditizie	1.400.000,00
661 (N.I.)	Interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64). - Spese obbligatorie."	1.400.000,00
15.3.003	Restituzione anticipazione di cassa ed altre operazioni creditizie	600.000,00
9717 (N.I.)	Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64). - Spese obbligatorie."	600.000,00

4. A decorrere dall'esercizio 2016, la Regione provvede alla copertura degli oneri per il rimborso delle anticipazioni e degli interessi, derivanti dall'attuazione della presente legge, con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27 dalla legge regionale n. 13 del 2000.

b) con distinta votazione che ha registrato n. 26 voti favorevoli, espressi all'unanimità nei modi di legge dai n. 26 Consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'Estensore  
Il Responsabile della Sezione  
Assistenza alle Commissioni  
ed ai Comitati

Rosanna Montanucci

Il Dirigente Responsabile  
del Servizio Legislazione

Dr. Paolo Piergiovanni